



Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 5 settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «ramificazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «diramazione».

² In tutta l'ordinanza «distributori di carburante», «posto di rifornimento» e «stazione di distribuzione di carburanti» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «stazione di rifornimento».

³ Concerne soltanto il testo francese.

⁴ In tutta l'ordinanza «veicoli e trasporti speciali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «veicoli e trasporti eccezionali».

⁵ In tutta l'ordinanza «tattilo-visuali» è sostituito con «visivo-tattili».

⁶ In tutta l'ordinanza «tavoletta numerata» e «tavola numerata» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «segnale di identificazione».

⁷ In tutta l'ordinanza, eccettuato l'articolo 75 capoverso 2, «iscrizione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «scritta».

⁸ In tutta l'ordinanza «tavola» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «cartello».

⁹ In tutta l'ordinanza «installazioni annesse» e «installazioni annesse» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impianti accessori».

¹ RS 741.21

¹⁰ In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli 55 capoverso 3 e 84 capoversi 1 e 2, «indicazione della direzione» è sostituito con «segnaletica di direzione».

¹¹ In tutta l'ordinanza «indicatore di direzione avanzato» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «segnale di preavviso».

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. j

¹ La presente ordinanza regola i segnali, le demarcazioni, i delineatori e la pubblicità sulle strade e nei loro dintorni, i segni e le istruzioni che la polizia deve dare come anche i provvedimenti e le restrizioni necessari alla circolazione.

² Nella presente ordinanza sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

- j. LPS la legge federale del 4 ottobre 1985² sui percorsi pedonali ed i sentieri.

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Segnali luminosi, velivoli, elicotteri, colonna

² Il segnale «Velivoli» (1.28) indica la possibile presenza di aerei in fase di atterraggio o decollo o in rullaggio in prossimità di aerodromi.

³ Il segnale «Elicotteri» (1.29) indica la possibile presenza di elicotteri in fase di decollo o atterraggio in prossimità di eliporti o altre aree attrezzate a tale scopo.

Art. 49 cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹ Sui cartelli di località, sugli indicatori di direzione, sui segnali di preavviso e sui cartelli di preselezione (art. 50–53), i nomi delle località sono scritti nella lingua parlata nel luogo indicato. In caso di località plurilingue è utilizzato il nome nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti. Se il nome di una località è scritto in maniera diversa nelle due lingue, la parte anteriore del cartello di località reca le due ortografie se la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti.

² Gli indicatori di direzione, i segnali di preavviso e i cartelli di preselezione indicano in primo luogo delle località; se necessario, possono indicare destinazioni locali importanti quali stazioni, centri città, ospedali. Gli indicatori di direzione per aziende e per alberghi nonché la segnaletica turistica non devono compromettere l'effetto della restante segnaletica.

^{2bis} I simboli utilizzabili nella segnaletica di direzione e il relativo significato sono riportati nell'allegato 2 numero 5.

Art. 51 cpv. 3

Abrogato

Art. 52 cpv. 1, 1^{bis} e 7

¹ I segnali di preavviso riportanti una scritta di colore bianco su fondo blu sono collocati sulle strade principali e sulle strade secondarie che collegano strade principali («Segnale di preavviso su strada principale»; 4.36). I segnali di preavviso riportanti una scritta di colore nero su fondo bianco sono collocati sulle strade secondarie importanti («Segnale di preavviso su strada secondaria»; 4.37).

^{1bis} Sui segnali di preavviso vengono indicate:

- a. in un campo verde, le destinazioni raggiungibili attraverso autostrade o semiautostrade;
- b. su fondo blu o in un campo blu, le destinazioni raggiungibili principalmente attraverso strade principali;
- c. in un campo bianco o su fondo bianco, le destinazioni raggiungibili principalmente attraverso strade secondarie;
- d. in un campo rosso, le destinazioni raggiungibili attraverso percorsi particolarmente adatti a velocipedi e mezzi simili a veicoli;
- e. in un campo marrone, le destinazioni e regioni di importanza turistica.

*⁷ Abrogato**Art. 54 cpv. 3 e 9*

³ L'indicatore di direzione «Campeggio» (4.47) indica la direzione delle piazzole per tende, roulotte e autoveicoli abitabili. L'indicatore di direzione «Terreno per veicoli abitabili» (4.48) indica la direzione delle piazzole per roulotte e autoveicoli abitabili. Se le piazzole sono riservate esclusivamente ad autoveicoli abitabili, sull'indicatore di direzione «Terreno per veicoli abitabili», invece del simbolo «Rimorchio abitabile» (5.27), può figurare il simbolo «Autoveicolo abitabile» (5.28).

⁹ L'«Indicatore di direzione per alberghi» (4.49.1) indica la direzione degli alberghi. Esso riporta il nome dell'esercizio in caratteri di colore marrone scuro su fondo marrone chiaro, preceduto dal simbolo «Albergo» (5.53.7). In caso di più alberghi si possono utilizzare indicatori di direzione a forma di tabella o un indicatore di direzione globale con la scritta «Alberghi».

Art. 54a Segnaletica di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli

¹ La segnaletica di direzione con caratteri di colore bianco su fondo rosso è utilizzata per velocipedi, ciclomotori, mountain bike e mezzi simili a veicoli.

² L'«Indicatore di direzione per velocipedi» (4.50.1) e l'«Indicatore di direzione per mezzi simili a veicoli» (4.50.4) segnalano percorsi che, per le condizioni del traffico e stradali, sono particolarmente adatti a velocipedi, ciclomotori e mezzi simili a veicoli.

³ L'«Indicatore di direzione per mountain bike» (4.50.3) segnala percorsi particolarmente adatti alle mountain bike. Esso obbliga gli utenti ad avere particolare riguardo

per i pedoni e, dove la sicurezza lo esige, a usare l'avvisatore e, se necessario, fermarsi.

⁴ Se non è necessaria l'indicazione della destinazione, gli indicatori di direzione 4.50.1, 4.50.3 e 4.50.4 possono essere sostituiti da un «Indicatore di direzione senza destinazione» (4.51.1), un «Segnale di preavviso senza destinazione» (4.51.2) o un «Cartello di conferma» (4.51.3). In punti con scarsa visibilità può essere collocato il «Segnale di preavviso per velocipedi e mezzi simili a veicoli» (4.51.4).

⁵ Dove le condizioni locali lo esigono, possono essere utilizzati indicatori di direzione a forma di tabella. L'indicatore di direzione 4.50.5 è impiegato per una sola cerchia di utilizzatori, l'indicatore di direzione 4.50.6 per più cerchi.

⁶ Sugli indicatori di direzione possono inoltre figurare:

- a. la distanza fino alla destinazione indicata;
- b. informazioni complementari come numero e denominazione di un itinerario nazionale, regionale o locale in un apposito campo.

⁷ Lungo gli itinerari per mountain bike possono essere dipinte, su oggetti quali blocchi di pietra, alberi o pali, frecce direzionali per facilitare l'orientamento.

⁸ Lungo i percorsi segnalati possono essere collocati, su montanti, cartelli con informazioni sull'itinerario.

Art. 54b Segnaletica di direzione lungo i percorsi pedonali e sentieri

¹ Per indicare la direzione lungo le reti di percorsi pedonali secondo l'articolo 2 LPS³ si utilizza l'«Indicatore di direzione per reti pedonali» (4.52.1) con scritta di colore nero su fondo bianco.

² Lungo le reti di sentieri secondo l'articolo 3 LPS si utilizzano:

- a. l'«Indicatore di direzione per sentieri» (4.52.2) e l'«Indicatore di direzione per sentieri di montagna» (4.52.3) con scritta di colore nero su fondo giallo: per indicare la direzione lungo i sentieri e i sentieri di montagna;
- b. l'«Indicatore di direzione per sentieri alpini» (4.52.4) con scritta di colore bianco su fondo blu: per indicare la direzione lungo i sentieri alpini;
- c. l'«Indicatore di direzione per sentieri invernali» (4.52.5) con scritta di colore bianco su fondo rosa: per indicare la direzione lungo i sentieri invernali.

³ Sugli indicatori di direzione di cui ai capoversi 1 e 2 possono inoltre figurare:

- a. un'indicazione temporale per la destinazione indicata più vicina, intermedia o dell'itinerario;
- b. indicazioni relative al luogo in cui ci si trova e all'altitudine in un apposito campo (campo di località);
- c. informazioni complementari come numero e denominazione di un itinerario nazionale, regionale o locale in un apposito campo.

³ RS 704

⁴ A fini di orientamento, lungo le reti di percorsi pedonali e sentieri può essere collocato il «Cartello di conferma percorso pedonale e sentiero» (4.52.6). Per i percorsi pedonali, i sentieri e i sentieri invernali, il cartello è a forma di losanga, rispettivamente di colore bianco, giallo e rosa; per i sentieri di montagna e i sentieri alpini è invece rettangolare, rispettivamente di colore bianco-rosso-bianco e bianco-blu-bianco. In aggiunta possono essere dipinti, su oggetti lungo la strada quali blocchi di pietra, alberi o pali, cartelli di conferma e frecce direzionali.

⁵ Lungo i percorsi segnalati possono essere collocati, su montanti, cartelli con informazioni sull'itinerario e sui particolari requisiti di utilizzo dei percorsi.

Art. 54c Segnaletica turistica

¹ La segnaletica turistica comprende indicazioni su destinazioni di rilevanza turistica, destinazioni locali importanti e siti culturali di importanza sovraregionale.

² L'«Indicatore di direzione turistico» (4.52.7) riporta emblemi o simboli marroni in un campo bianco su fondo marrone secondo l'allegato 2 numero 5 e una scritta in corsivo di colore bianco.

³ Il «Cartello di simboli turistici» (4.52.8) riporta il nome della località in caratteri corsivi di colore bianco su fondo marrone, eventuali stemmi o emblemi nonché una selezione di servizi e strutture di interesse turistico presenti nella località e rappresentati tramite opportuni simboli in un campo bianco interno.

⁴ Il «Cartello di indicazione turistico» (4.52.9) riporta su fondo marrone:

- a. il nome della località e i nomi di non più di due siti culturali di importanza sovraregionale in caratteri corsivi di colore bianco; invece del nome della località può essere indicato il nome del sito culturale;
- b. un marchio riferito ai siti culturali; e
- c. l'indicazione della distanza della località o dei siti culturali in caratteri corsivi di colore bianco.

⁵ Per contrassegnare l'itinerario nazionale «Grand Tour of Switzerland» si possono utilizzare:

- a. un emblema rosso con la dicitura «Grand Tour» in un campo bianco rettangolare: su indicatori di direzione turistici in corrispondenza di intersezioni di strade principali e secondarie;
- b. un emblema rosso in un campo bianco rettangolare: su cartelli di simboli turistici e cartelli di indicazione turistici su strade principali e secondarie attraversate dal percorso.

⁶ Alla segnaletica turistica su autostrade e semiautostrade si applica l'articolo 89b.

Art. 56 Numerazione di strade, raccordi e diramazioni

¹ I segnali di identificazione servono all'orientamento degli utenti della strada. Sono apposti su segnali di preavviso, indicatori di direzione, cartelli di preselezione, cartelli

di biforcazione e cartelli delle distanze in chilometri. I segnali riportano il numero della strada sulla quale si trovano o di quella indicata presso le diramazioni.

² I «Segnali di identificazione per le strade europee» (4.56) presentano una «E» bianca e un numero di colore bianco su fondo verde; indicano tratti della rete delle strade europee di grande transito. I numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre 1991⁴ concernente le strade di grande transito.

³ I «Segnali di identificazione per le autostrade e le semiautostrade» (4.58) presentano un numero di colore bianco su fondo rosso; indicano la rete delle autostrade e semiautostrade. Le autostrade e semiautostrade nazionali sono numerate in base all'allegato del decreto del 10 dicembre 2012⁵ sulla rete stradale.

⁴ I «Segnali di identificazione per le strade principali» (4.57) presentano un numero di colore bianco su fondo blu; indicano le strade principali più importanti. I numeri sono retti dall'ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito. Le strade nazionali di terza classe possono essere contrassegnate anche con i «Segnali di identificazione per le autostrade e le semiautostrade»; la numerazione si basa sull'allegato del decreto sulla rete stradale.

⁵ Il «Segnale di identificazione per raccordi» (4.59) e il «Segnale di identificazione per diramazioni» (4.59.1) presentano un simbolo nero e un numero di colore nero su fondo bianco; indicano i raccordi o le diramazioni su autostrade e semiautostrade.

⁶ Il DATEC stabilisce i numeri dei raccordi e delle diramazioni sulle autostrade e semiautostrade nazionali d'intesa con i Cantoni. Può inoltre stabilire, sempre d'intesa con i Cantoni, i numeri di autostrade e semiautostrade cantonali nonché dei relativi raccordi e diramazioni. Può delegare questo compito ovvero la relativa competenza all'USTRA.

Art. 59 cpv. 2^{bis} e 4

^{2bis} Il segnale «Disposizione delle corsie in corrispondenza di cantieri» (4.77.3) indica spostamenti, riduzioni, deviazioni e rientri di corsie in corrispondenza di cantieri.

⁴ Al collocamento del segnale «Disposizione delle corsie» sulle autostrade e semiautostrade si applica l'articolo 89a capoverso 1.

Art. 62 cpv. 1–3 e 5

¹ I segnali «Campeggio» (4.79), «Terreno per veicoli abitabili» (4.80), «Telefono di emergenza» (4.81), «Primo soccorso» (4.82), «Rifornimento» (4.84), «Rifornimento incluso carburante alternativo» (4.84.1), «Albergo-motel» (4.85), «Ristorante» (4.86), «Bar» (4.87), «Informazioni» (4.88), «Ostello» (4.89), «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90), «Funzioni religiose» (4.91) ed «Estintore» (4.92) indicano i servizi, le installazioni o gli edifici corrispondenti.

² I simboli dei segnali «Campeggio» e «Terreno per veicoli abitabili» possono figurare nel campo bianco interno di un cartello. Se le piazzole sono riservate esclusivamente

⁴ RS 741.272

⁵ FF 2017 6695, 2023 2464

ad autoveicoli abitabili, invece del simbolo «Rimorchio abitabile» (5.27) si può utilizzare il simbolo «Autoveicolo abitabile» (5.28).

³ In caso di spazio insufficiente in galleria, il segnale «Telefono di emergenza» può essere abbinato al segnale «Estintore».

⁵ Per indicare il tipo di carburante alternativo fornito, il segnale «Rifornimento incluso carburante alternativo» può essere integrato con le seguenti abbreviazioni:

- a. «CNG» per gas metano;
- b. «EV» per stazioni di ricarica;
- c. «H₂» per idrogeno;
- d. «LPG» per gas di petrolio liquefatto.

Art. 66 cpv. 5 lett. c

⁵ La fermata può essere inoltre ordinata:

- c. dal personale dei cantieri stradali, per mezzo di una paletta riflettente dalla forma e dall'aspetto dei segnali «Divieto di accesso» (2.02) o «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01) oppure per mezzo di una bandierina rossa o rossa e bianca. Alle palette segnaletiche utilizzate presso i cantieri si applica l'articolo 80 capoverso 5.

Art. 72 cpv. 1^{ter}, 1^{quater}, 3 e 5

^{1^{ter}} Le dimensioni delle demarcazioni si basano sull'allegato 1. In singoli casi giustificati, segnatamente in assenza di spazio sufficiente per le dimensioni previste, si può derogare alle dimensioni legali.

^{1^{quater}} Le demarcazioni devono risultare facilmente riconoscibili per gli utenti della strada nel senso di marcia, malgrado l'angolo di visione basso. In particolare, le frecce trasversali rispetto al senso di marcia devono essere più larghe e i simboli e le scritte nel senso di marcia devono essere allungate.

³ Sulla carreggiata possono essere apposte indicazioni di direzione, le scritte previste nella presente ordinanza e il simbolo del segnale «Autostrada» (4.01). Il DATEC può inoltre prevedere demarcazioni speciali, segnatamente per rendere più espliciti i segnali o per segnalare peculiarità locali.

⁵ *Abrogato*

Art. 72a cpv. 1 e 2

¹ Le demarcazioni visivo-tattili sono apposte laddove gli elementi costruttivi non garantiscono la sicurezza e l'orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti oppure laddove sussiste una particolare esigenza di guidare tali persone. Possono essere utilizzate sulle aree di circolazione destinate ai pedoni, inclusi i passaggi pedonali.

² Le demarcazioni visivo-tattili di seguito riportate sono utilizzate per i seguenti scopi:

- a. guidare: «Linee di direzione visivo-tattili» (6.30);

- b. delimitare un'area pericolosa: «Linee di sicurezza visivo-tattili» (6.31);
- c. indicare possibili cambiamenti di direzione: «Aree di intersezione visivo-tattili» (6.32);
- d. segnalare la fine di una linea di direzione: «Aree terminali visivo-tattili» (6.33);
- e. segnalare punti pericolosi: «Aree di attenzione visivo-tattili» (6.34).

Art. 72b Luci incassate

Su autostrade e semiautostrade possono essere installate lampade a luce autonoma (luci incassate). Se le luci incassate sono in funzione, annullano la validità delle linee di guida e di sicurezza.

Art. 73 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Le linee di sicurezza (di colore bianco, continue; 6.01) demarcano la metà della carreggiata o delimitano le corsie. Sono utilizzate anche per delimitare la carreggiata o le corsie rispetto alle tranvie o ferrovie su strada.

^{1bis} Esse non devono essere più lunghe del necessario, tenuto conto della visibilità e della velocità abituale dei veicoli. Devono tuttavia presentare sempre le seguenti lunghezze minime:

- a. nelle località: 20 m;
- b. fuori delle località: 50 m.

Art. 74 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La carreggiata può essere suddivisa in corsie contrassegnate con linee di direzione, di margine e di sicurezza solo se l'incrocio e la circolazione parallela sono possibili senza pericolo e senza l'occupazione di una corsia adiacente.

Art. 76, rubrica e cpv. 1^{bis}

Linee di margine, di distanziamento e di guida

^{1bis} Le linee di distanziamento (di colore bianco, continue; 6.16.4) costeggiano isole di traffico e ostacoli sulla carreggiata o al margine della carreggiata.

Art. 79 cpv. 3

³ L'inizio e la fine di una zona blu possono essere indicati per mezzo della demarcazione «Doppia linea trasversale» (di colore blu e bianco; 6.24); la linea blu si trova sul lato interno della zona.

Art. 80 Demarcazione dei cantieri

¹ I cantieri situati sulla carreggiata o nelle sue vicinanze immediate sono annunciati con il segnale «Lavori» (1.14); questo segnale è ripetuto presso il cantiere stesso.

² Se un cantiere non costituisce un ostacolo oppure se la larghezza dell'ostacolo è di al massimo 0,5 m sulla carreggiata, per migliorare la guida ottica si possono utilizzare i delineatori temporanei «Delineatore flessibile» (7.01) o «Cono» (7.02). I delineatori flessibili sono a strisce rosse e bianche, i coni sono di colore rosso e bianco o arancione.

³ Se un cantiere costituisce un ostacolo sulla carreggiata largo più di 0,5 m si utilizzano transenne a strisce rosse e bianche come assi, elementi tubolari, barriere pieghevoli oppure altri dispositivi fissi.

⁴ Il delineatore temporaneo «Segnale mobile di protezione» (7.03) è costituito da un bordo di colore rosso e bianco, dal segnale «Lavori» (1.14) nonché da altri segnali necessari per guidare il traffico in corrispondenza di cantieri. Si possono inoltre utilizzare frecce di rientro (6.07) gialle o bianche a sorgente luminosa.

⁵ Il delineatore temporaneo «Paletta segnaletica» (7.04) è utilizzato per regolare la circolazione in presenza di restringimenti di carreggiata. Presenta su un lato il segnale «Divieto di accesso» (2.02) indicante l'obbligo di fermarsi e sull'altro un disco verde con bordo bianco per segnalare il via libera.

⁶ I cantieri nell'area della carreggiata devono essere installati in modo da garantire sia la sicurezza stradale sia la sicurezza delle persone che vi lavorano. Se le condizioni di luce lo richiedono, i cantieri devono essere sufficientemente illuminati. A tal fine si deve tener conto delle norme tecniche riconosciute.

⁷ I delineatori temporanei specifici dei cantieri possono essere utilizzati per migliorare la guida del traffico anche in caso di altri ostacoli temporanei sulla carreggiata, ad esempio incidenti.

Art. 82 Delineatori

¹ I delineatori rendono più chiaro il tracciato della strada e segnalano gli ostacoli permanenti in prossimità e al di sopra della carreggiata che compromettono la sicurezza della circolazione, in particolare in condizioni di cattiva visibilità. Quando il tracciato di una strada è facilmente riconoscibile, non deve essere segnalato lateralmente.

² I segni di delineazione sono realizzati nel modo seguente:

- a. le superfici frontali degli ostacoli quali angoli sporgenti di case o accessi di gallerie sono contrassegnate con strisce bianche e nere oblique rispetto alla carreggiata;
- b. le superfici laterali quali muri, bordi dei marciapiedi o pareti delle gallerie sono contrassegnate con strisce verticali bianche e nere o con una fascia a strisce verticali;
- c. gli ostacoli quali pali, piloni o alberi sono contrassegnati con strisce orizzontali bianche e nere;
- d. gli ostacoli al di sopra della carreggiata sono contrassegnati con strisce verticali bianche e nere.

³ I delineatori permanenti «Colonna direttrice destra» (7.05) e «Colonna direttrice sinistra» (7.06) sono paletti bianchi a sezione circolare o triangolare. I paletti a

sezione circolare presentano una fascia nera orizzontale, quelli a sezione triangolare una fascia nera inclinata rispetto alla carreggiata. Le colonnette direttrici sono collocate lungo la carreggiata. Sulle autostrade e semiautostrade si utilizzano esclusivamente paletti a sezione triangolare.

⁴ La colonnetta direttrice destra presenta un catarifrangente bianco rettangolare, disposto in senso verticale, quella sinistra due catarifrangenti bianchi rotondi disposti uno sopra l'altro. Su strade con sensi di circolazione separati e su strade senza traffico in senso inverso, un'eventuale colonnetta direttrice sinistra presenta un catarifrangente bianco verticale.

⁵ Il delineatore permanente «Freccia direttrice» (7.07) è costituito da una punta di freccia bianca su fondo nero. È collocato laddove le colonnette non sono sufficienti a indicare il tracciato. Le frecce direttrici modulari sono utilizzate soprattutto in corrispondenza di diramazioni, quelle semplici e graduate nelle curve.

⁶ Il delineatore permanente «Colonnetta delle isole di traffico» (7.08) presenta strisce orizzontali o verticali bianche e nere oppure gialle e nere. Di norma è utilizzato su strade principali e secondarie per contrassegnare spartitraffico e isole salvagente.

⁷ Il delineatore permanente «Spartitraffico» (7.09) può essere utilizzato per suddividere le carreggiate di autostrade e semiautostrade.

⁸ Sui veicoli circolanti o fermi sulla carreggiata possono essere utilizzate frecce di rientro gialle a sorgente luminosa.

Art. 86 cpv. 5, 8 e 9

⁵ L'«Indicatore di direzione ai raccordi» indica il nome del raccordo e al massimo due altre destinazioni consistenti in località o regioni importanti raggiungibili attraverso il raccordo. Di norma, una località o regione è unicamente presso il raccordo più vicino ad essa.

⁸ Il DATEC stabilisce i nomi dei raccordi delle autostrade e semiautostrade nazionali d'intesa con i Cantoni. Può stabilire le altre destinazioni raggiungibili attraverso il rispettivo raccordo. Può inoltre stabilire, sempre d'intesa con i Cantoni, i nomi dei raccordi delle autostrade e semiautostrade cantonali nonché le altre destinazioni raggiungibili attraverso il rispettivo raccordo. Il DATEC può delegare questo compito ovvero la relativa competenza all'USTRA.

⁹ Sui cartelli della segnaletica di direzione nei pressi di raccordi, le località plurilingue in cui la minoranza linguistica rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti possono essere indicate in due lingue. Nel caso delle autostrade e semiautostrade nazionali, l'indicazione bilingue è effettuata su richiesta del Cantone o Comune interessati. Il respingimento della richiesta avviene mediante decisione impugnabile. Il DATEC disciplina i dettagli della procedura. Può delegare la procedura all'USTRA.

Art. 87 cpv. 6

⁶ Alla definizione dei nomi di diramazioni si applica, per analogia, l'articolo 86 capoversi 8 e 9.

Art. 89 Aree di servizio e aree di sosta

¹ Sulle autostrade e semiautostrade, le aree di parcheggio, le stazioni di rifornimento, le stazioni di ricarica e altri impianti accessori quali ristoranti e punti di informazione sono indicati con i segnali e i simboli corrispondenti soltanto se è possibile accedere all'installazione o all'esercizio dall'autostrada o dalla semiautostrada. È collocato un segnale nei seguenti punti:

- a. 2000–1000 m prima dell'inizio della corsia di decelerazione (art. 90 cpv. 2), con indicazione della distanza;
- b. 500 m prima dell'inizio della corsia di decelerazione, con indicazione della distanza;
- c. all'inizio della corsia di decelerazione, con freccia in direzione della corsia di decelerazione;
- d. all'angolo tra la carreggiata e la corsia d'accesso agli impianti accessori, con freccia in direzione dell'impianto accessorio.

² Sul segnale «Area di servizio» (4.74), oltre al nome dell'area possono figurare i simboli dei segnali «Rifornimento» (4.84), «Rifornimento incluso carburante alternativo» (4.84.1), «Albergo-motel» (4.85), «Ristorante» (4.86), «Bar» (4.87) e «Informazioni» (4.88) nonché il simbolo «Stazione di ricarica» (5.42) e all'occorrenza altre informazioni sulle offerte di parcheggio.

³ Le aree di sosta sono indicate con il segnale «Parcheggio» (4.17). Oltre al nome, sul segnale possono figurare il simbolo «Stazione di ricarica» (5.42) ed eventuali altre informazioni relative alle offerte di parcheggio.

⁴ Per annunciare la stazione di rifornimento successiva, il cartello complementare «Successiva stazione di rifornimento» (5.17) può essere collocato sotto i cartelli di indicazione previsti nel capoverso 1 lettere a e b.

Art. 89a Indicazioni diverse

¹ Il segnale «Disposizione delle corsie» (4.77), nella configurazione appropriata, è collocato:

- a. dove il numero delle corsie aumenta o diminuisce;
- b. dove il traffico viene diretto, attraverso lo spartitraffico, sulla carreggiata opposta;
- c. se necessario, per confermare il numero di corsie.

² Il segnale «Bollettino radio sulle condizioni del traffico» (4.90) è collocato esclusivamente sulle autostrade e semiautostrade prima di lunghe gallerie. Esso informa sulla possibilità di ricevere via radio informazioni specifiche su eventi in galleria ed eventuali istruzioni di comportamento.

³ Per segnalare la colonnina di soccorso più vicina, il cartello «Colonnina SOS» (4.70) è collocato a intervalli di 50 m sui delineatori o al di sopra degli stessi.

⁴ Per annunciare centri di polizia, il cartello «Centro di polizia» (4.71) con indicazione della distanza è collocato a 700–800 m prima della corsia di accesso o prima della

corrispondente uscita. La parola «Polizia» può essere ripetuta sui cartelli indicanti la direzione, sotto le altre scritte, in caratteri di colore nero su fondo bianco.

⁵ Sulle autostrade e semiautostrade nonché su strade nazionali di terza classe fuori delle località possono essere collocati i segnali «Cartello indicante i chilometri» (4.72) e «Cartello indicante gli ettometri» (4.73).

⁶ Il DATEC stabilisce quali indicazioni aggiuntive, ad esempio «ospedale», «centro città», «stazione di carico ferroviario o di trasbordo su traghetto», possono essere apposte, a quali condizioni e in quale forma. Può delegare all'USTRA la definizione di singole indicazioni consentite.

⁷ Sulle autostrade e semiautostrade possono essere collocati cartelli recanti informazioni sul traffico, l'instradamento a grande raggio e le condizioni stradali, nella misura richiesta dalla sicurezza stradale o dalla protezione ambientale.

Art. 89b Segnaletica turistica su autostrade e semiautostrade

¹ Il «Cartello turistico di annuncio» (4.74.1) riporta al massimo tre destinazioni o regioni di interesse turistico raggiungibili imboccando l'uscita successiva.

² Il «Cartello turistico di benvenuto» (4.74.2) segnala l'inizio di una regione di interesse turistico. Può essere integrato con una formula di benvenuto in al massimo tre lingue. La fine della regione non può essere segnalata.

³ Sui cartelli turistici di annuncio e benvenuto possono figurare solo elementi testuali o figurativi aventi un rapporto sufficiente con le destinazioni o regioni di interesse turistico segnalate. Non sono consentite informazioni quali distanze, indirizzi Internet o numeri di telefono. Almeno un terzo della superficie del cartello deve essere di una tonalità marrone uniforme.

⁴ Per contrassegnare l'itinerario nazionale «Grand Tour of Switzerland» sulle autostrade e semiautostrade si possono utilizzare:

- a. un emblema rosso con la dicitura «Grand Tour» in un campo bianco rettangolare su fondo marrone sotto i cartelli turistici di annuncio;
- b. un emblema rosso con la dicitura «Grand Tour» in un campo bianco rettangolare e una freccia bianca di rientro su fondo marrone in corrispondenza di uscite senza cartelli turistici di annuncio.

Art. 90 cpv. 5 e 6

⁴ Negli impianti accessori e nelle aree di sosta si utilizzano le demarcazioni per le strade principali e secondarie.

⁵ La demarcazione «Uscita di scampo» (6.35) segnala un letto di ghiaia in cui poter arrestare il veicolo in caso di avaria dei freni.

Art. 101 cpv. 1

Abrogato

Art. 102 cpv. 2, 4 e 5

² Sulle autostrade, semiautostrade e strade con caratteristiche simili si utilizza il formato grande o quello intermedio, sulle strade principali e secondarie il formato normale. Il formato piccolo può essere utilizzato su strade campestri, alle uscite e simili, nonché nelle località. Sulle aree di circolazione riservate ai pedoni o ai ciclisti, in casi speciali possono essere utilizzati i segnali di pericolo e i segnali triangolari di precedenza in formato piccolo, ridotto di un terzo.

⁴ I segnali devono essere retroriflettenti o illuminati di notte. Gli indicatori di direzione per aziende e quelli per alberghi nonché la segnaletica turistica possono essere debolmente retroriflettenti, ma non illuminati di notte. I segnali di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli possono essere retroriflettenti, ma non illuminati di notte. I segnali di direzione su percorsi pedonali e sentieri non possono essere retroriflettenti né illuminati di notte.

⁵ Per le scritte sui segnali si utilizza il carattere «ASTRA Frutiger». Fanno eccezione i numeri e la segnaletica turistica.

Art. 103 cpv. 5

⁵ La presenza di particolari pericoli può essere indicata mediante il segnale «Altri pericoli» (1.30) anche su pannelli a messaggio variabile dei veicoli d'accompagnamento di veicoli o trasporti eccezionali. Per segnalare interventi di manutenzione o lavori può essere utilizzato il segnale «Lavori» (1.14) su veicoli di manutenzione circolanti o fermi sulla carreggiata. Inoltre, sui pannelli a messaggio variabile di veicoli di manutenzione e d'accompagnamento possono essere visualizzati i segnali «Ostacolo da scansare a destra» (2.34), «Ostacolo da scansare a sinistra» (2.35), «Divieto di sorpasso» (2.44) e «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45).

Art. 103a Altri requisiti relativi alla segnaletica

¹ In assenza di prescrizioni nella legislazione stradale, i segnali, le demarcazioni, i delineatori, la pubblicità stradale e simili devono essere realizzati, configurati e collocati nonché sottoposti a manutenzione e controllo secondo le norme tecniche riconosciute.

² Sono riconosciute in particolare le norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), del Comitato europeo di normazione e dell'Organizzazione internazionale per la normazione⁶.

³ Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui prodotti da costruzione.

Art. 104 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'autorità cantonale di polizia può, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzare il personale di veicoli d'accompagnamento a visualizzare i segnali «Ostacolo da

⁶ L'elenco delle norme e i relativi testi possono essere consultati gratuitamente e ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

scansare a destra» (2.34), «Ostacolo da scansare a sinistra» (2.35), «Divieto di sorpasso» (2.44) e «Divieto di sorpasso per gli autocarri» (2.45) su pannelli a messaggio variabile.

Art. 105 cpv. 2

² L'autorità fa rimuovere i segnali e i delineatori inutili nonché sostituire quelli non più riconoscibili o danneggiati. Essa provvede al rinnovo tempestivo delle demarcazioni. I segnali collocati senza permesso sono rimossi a spese del responsabile.

Art. 115 Applicazione dell'ordinanza, aggiornamento di allegati, eccezioni

¹ Il DATEC può emanare istruzioni per la realizzazione, la configurazione e il collocamento nonché la manutenzione e il controllo di segnali, demarcazioni, delineatori, pubblicità e simili.

^{1bis} Il DATEC può modificare gli allegati 1 e 2 numero 5 della presente ordinanza.

² L'USTRA può emanare istruzioni per l'applicazione della presente ordinanza. In casi speciali, può autorizzare deroghe a singole disposizioni e la modifica di simboli nonché, a titolo sperimentale, nuovi simboli, segnali e demarcazioni come pure cartelli indicanti il nome di fiumi, sentieri e simili.

³ L'USTRA può autorizzare le associazioni della circolazione stradale o altre organizzazioni a indicare mediante segnali nomi di fiumi, sentieri, campeggi, stazioni telefoniche e simili. I segnali possono essere collocati soltanto secondo le istruzioni dell'autorità.

Art. 115a

Abrogato

Art. 117e Disposizione transitoria della modifica del XX.XX.XXXX

I segnali, le demarcazioni e i delineatori non conformi alla presente modifica devono essere rimossi o sostituiti con un segnale, una demarcazione o un delineatore a norma al più tardi al momento in cui devono essere rinnovati.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

Allegato I
(art. 102 cpv. 1)

Dimensioni dei segnali e delle demarcazioni

Titolo

Dimensioni di segnali, demarcazioni e delineatori

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 72 cpv. 1^{ter} e 102 cpv. 1)

Cifra II n. 5, cifra IV lett. a n. 3 lett. c, e, g e h, lett. b n. 3 e 5 lett. b–g, n. 6 lett. b e c, lett. c n. 2 lett. c–e, cifre VI e VII

	Formato grande	Formato intermedio	Formato normale	Formato piccolo
II. Segnali di prescrizione				
5. Sistema di segnali luminosi per la chiusura temporanea delle corsie (2.65)				Le figure sono quadrate e presentano lunghezze laterali di 40–60 cm all'aperto e di almeno 30 cm in galleria.
IV. Segnali di indicazione				
<i>A. Indicazioni di comportamento e informazioni</i>				
3. Casi speciali				
c. Segnali «Disposizione delle corsie» (4.77) e «Disposizione delle corsie con restrizioni» (4.77.1), «Apertura della corsia di emergenza» (4.77.2) e «Disposizione delle corsie in corrispondenza di cantieri» (4.77.3)				Dimensioni e aspetto dipendono dal numero di corsie.
e. Segnale «Uscita di scampo» (4.24)				Larghezza, altezza e aspetto sono stabiliti caso per caso dall'USTRA.
g. Segnale «Direzione della prossima uscita di sicurezza e distanza da essa» (4.94)				
– Larghezza	120 cm			
– Altezza	60 cm			
h. Segnale «Uscita di sicurezza» (4.95)				
– Larghezza	–	–	50 cm	35 cm
– Altezza	–	–	70 cm	50 cm
<i>B. Segnaletica di direzione sulle strade principali e secondarie</i>				

	Formato grande	Formato intermedio	Formato normale	Formato piccolo
3. Segnali di preavviso (4.36–4.40, 4.51.4, 4.53, 4.54)	Il lato più lungo non deve superare 160 cm per il formato normale e 120 cm per il formato piccolo; il lato più corto corrisponde di regola a $\frac{3}{4}$ del lato più lungo. L'altezza dei caratteri è di 21 cm per il formato normale e di 14 cm per il formato piccolo.			
5. Casi speciali				
b. Indicatore di direzione per alberghi (4.49.1)				
– Lunghezza	–	–	A seconda della dicitura 80, 100 o 120 cm	
– Altezza	–	–	A seconda della dicitura 50, 65 o 80 cm	
c. Segnaletica di direzione per velocipedi e mezzi simili a veicoli				
– Segnali «Indicatore di direzione per velocipedi» (4.50.1), «Indicatore di direzione per mountain bike» (4.50.3) e «Indicatore di direzione per mezzi simili a veicoli» (4.50.4)				
– Lunghezza			A seconda del numero di indicazioni 60–120 cm	
– Altezza			A seconda del numero di indicazioni 15, 20 o 25 cm	
– Indicatore di direzione a forma di tabella per una sola cerchia di utilizzatori (4.50.5)				
– Lunghezza			A seconda del numero di indicazioni 50–120 cm	
– Altezza			A seconda del numero di indicazioni 50–100 cm	
– Indicatore di direzione a forma di tabella per più cerchi di utilizzatori (4.50.6)				
– Lunghezza			A seconda del numero di indicazioni 70–120 cm	
– Altezza			A seconda del numero di indicazioni 50–100 cm	
– Indicatore di direzione senza destinazione (4.51.1)				
– Lunghezza			A seconda del numero di indicazioni 30–80 cm	
– Altezza			15 cm	
– Segnali «Segnale di preavviso senza destinazione» (4.51.2) e «Cartello di conferma» (4.51.3)				
– Lunghezza			20 cm	
– Altezza			A seconda del numero di indicazioni 20–80 cm	
d. Segnaletica di direzione su percorsi pedonali e sentieri				

	Formato grande	Formato intermedio	Formato normale	Formato piccolo
– Segnali «Indicatore di direzione per reti pedonali» (4.52.1), «Indicatore di direzione per sentieri» (4.52.2) «Indicatore di direzione per sentieri di montagna» (4.52.3), «Indicatore di direzione per sentieri alpini» (4.52.4) e «Indicatore di direzione per sentieri invernali» (4.52.5)				
– Lunghezza		A seconda del numero di indicazioni, tuttavia al massimo 110 cm		
– Altezza		A seconda del numero di indicazioni 10, 12, 15 o 20 cm		
– Cartello di conferma percorso pedonale e sentiero (4.52.6)				
– A forma di losanga				
– Lunghezza	23 cm			
– Altezza	14,5 cm			
– Rettangolare				
– Lunghezza	20 cm			
– Altezza	15 cm			
e. Segnaletica turistica				
– Indicatore di direzione turistico (4.52.7)				
– 1–3 simboli e/o scritta di una riga				
– Lunghezza	100, 130 o 160 cm			
– Altezza	25 cm			
– Scritta di due righe				
– Lunghezza	130, 160 o 190 cm			
– Altezza	35 cm			
– Scritta di due o tre righe				
– Lunghezza	130, 160 o 190 cm			
– Altezza	55 cm			
– Cartello di simboli turistici (4.52.8)				
– Larghezza		A seconda del numero di indicazioni 100, 150 o 200 cm		
– Altezza		150 cm		
– Cartello di indicazione turistico (4.52.9)				
– Altezza	110 cm			
f. Indicatore di direzione per deviazione senza menzione del luogo di destinazione (4.34.1)				
– Lunghezza	130 cm	–	130 cm	100 cm
– Altezza	45 cm	–	35 cm	25 cm
g. Cartello «Strada laterale che implica un pericolo o una restrizione» (4.55)				
– Lunghezza	–	–	120 cm	80 cm
– Altezza	–	–	90 cm	60 cm
6. Segnali di identificazione				
b. Segnali di identificazione per le strade europee (4.56) nonché per le autostrade e le semiautostrade (4.58)		Il formato dipende dalle dimensioni dei caratteri della destinazione.		
c. Segnali di identificazione per raccordi (4.59) e per diramazioni (4.59.1)				
– Larghezza	140 cm			
– Altezza	70 cm			

C. Segnaletica di direzione sulle autostrade e semiautostrade

	Formato grande	Formato intermedio	Formato normale	Formato piccolo
2. Casi speciali				
c. Cartelli indicanti i chilometri (4.72)				
– Lunghezza laterale	50 cm	50 cm	–	–
d. Cartelli indicanti gli ettometri (4.73)				
– Larghezza				
– A due o tre cifre	40 cm	–	–	–
– A quattro cifre	50 cm	–	–	–
– Altezza	20 cm	–	–	–
e. Segnali «Cartello turistico di annuncio» (4.74.2) e «Cartello turistico di benvenuto» (4.74.3) ⁷				
– Larghezza	almeno 275 cm e al massimo 450 cm	–	–	–
– Altezza	almeno 215 cm e al massimo 350 cm	–	–	–
		Autostrade e semiautostrade	Altre strade	

VI. Demarcazioni

A. Demarcazioni longitudinali

1. Linea di sicurezza (bianca, continua; 6.01)			
– Larghezza	0,20 m		0,15 m
– Lunghezza	almeno 50 m		nelle località: almeno 20 m fuori delle località: almeno 50 m
2. Doppia linea di sicurezza (bianca, continua; 6.02)			
– Larghezza	0,20 m		0,15 m
– Lunghezza	almeno 50 m		nelle località: almeno 20 m fuori delle località: almeno 50 m
– Spazio intermedio	0,10–0,15 m		0,10–0,15 m
3. Linea di direzione (bianca, discontinua; 6.03)			
a. In generale			
– Larghezza	0,20 m		0,15 m
– Lunghezza	6 m		3 m
– Distanza	12 m		3 m / 6 m
b. Nella zona di preselezione			
– Larghezza			0,15 m
– Lunghezza			2 m
– Distanza			4 m
c. Come breve interruzione di 6.01 e 6.12			
– Larghezza			0,15 m
– Lunghezza			1 m
– Distanza			1 m
d. Attraverso intersezioni			
– Larghezza			0,15 m

⁷ Deve essere sempre rispettato il rapporto di 9:7 tra larghezza e altezza.

	Autostrade e semiautostrade	Altre strade
– Lunghezza		1 m
– Distanza		2 m
4. Linea doppia (bianca/gialla, linea di sicurezza adiacente alla linea di direzione; 6.04)		
a. In generale ⁸		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza linea di direzione		3 m
– Distanza linee di direzione		3 m / 6 m
– Spazio intermedio		0,10–0,15 m
b. Breve attraversamento (bianco/giallo)		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza linea di direzione		1 m
– Distanza linee di direzione		1 m
– Spazio intermedio		0,10–0,15 m
c. In corrispondenza di corsia di accelerazione		
– Larghezza	0,20 m / 0,25 m	
– Lunghezza linea di direzione	6 m	
– Distanza linee di direzione	12 m	
– Spazio intermedio	0,10–0,15 m	
d. In corrispondenza di corsia di decelerazione		
– Larghezza	0,20 m / 0,25 m	
– Lunghezza linea di direzione	3 m	
– Distanza linee di direzione	3 m	
– Spazio intermedio	0,10–0,15 m	
5. Linea d'avvertimento (bianca, discontinua; 6.05)		
– Larghezza	0,15 m / 0,20 m	0,15 m
– Lunghezza	6 m	4 m
– Distanza	3 m	2 m
– Lunghezza totale	almeno 100 m	nelle località: al- meno 25 m fuori delle località: almeno 50 m
6. Linea per corsie riservate ai bus (gialla, disconti- nua/continua; 6.08)		
a. In generale		
– Larghezza		0,20 m
– Lunghezza		4 m
– Distanza		2 m
b. All'inizio di e attraverso intersezioni		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza		1 m o 0,50 m
– Distanza		1 m o 0,50 m
7. Linea per corsia ciclabile (gialla, disconti- nua/continua; 6.09)		
a. In generale		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza		3 m
– Distanza		3 m
b. Attraverso intersezioni		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza		1 m
– Distanza		1 m

⁸ Le dimensioni per le strade principali e secondarie valgono anche per le semiautostrade.

	Autostrade e semiautostrade	Altre strade
8. Linea longitudinale in corrispondenza di linea di attesa e di arresto (bianca, continua; 6.12)		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza		al massimo 15 m
9. Linea di margine e di distanziamento (bianca, continua; 6.15 e 6.16.4)		
– Larghezza	0,20 m / 0,25 m	0,15 m
10. Linea di guida (bianca, discontinua; 6.16; 6.16.1, 6.16.2 e 6.16.3)		
– Larghezza	0,20 m / 0,25 m	0,15 m
– Lunghezza	3 m	0,50 m o 1 m
– Distanza	3 m	0,50 m o 1 m
11. Corsia pedonale (bianca, continua; 6.19)		
– Larghezza linea e linee oblique		0,15 m
– Larghezza corsia		almeno 1,20 m
– Distanza tra le linee oblique		2,50-5 m
– Inclinazione linee oblique		45°
12. Zona di attesa per velocipedi		
– Lunghezza		almeno 4 m
<i>B. Demarcazioni trasversali</i>		
1. Linea di arresto (continua; 6.10)		
a. In generale		
– Larghezza		0,50 m o 1 m
b. Su corsie ciclabili e ciclopiste		
– Larghezza		0,30 m o 0,50 m
2. Linea di attesa (serie di triangoli trasversali alla carreggiata; 6.13)		
a. In generale (bianca)		
– Lunghezza base dei triangoli		0,50 m
– Altezza triangoli		0,60 m
– Distanza tra i triangoli		0,25 m
b. Su corsie ciclabili e ciclopiste (gialla)		
– Lunghezza base dei triangoli		0,25 m
– Altezza triangoli		0,30 m
– Distanza tra i triangoli		0,125 m
c. Preannuncio della linea di attesa (bianca; 6.14)		
– Lunghezza base dei triangoli		1,20 m
– Altezza triangoli		3,60 m
3. Passaggi pedonali (serie di linee gialle parallele al margine della carreggiata; 6.17)		
– Larghezza linee		0,50 m
– Lunghezza linee		3 m o 4 m
– Distanza tra le linee		0,50 m
– Distanza dal margine della carreggiata		0,50 m
5. Doppia linea trasversale (bianca e blu, continua; 6.24)		
– Larghezza di ciascuna linea		0,25 m o 0,50 m
– Distanza tra le linee		al massimo 0,05 m
6. Uscita di scampo (rossa e bianca; 6.35)		
– Lunghezza lato di ogni quadrato	1 m	1 m
– Lunghezza totale	almeno 50 m	

	Autostrade e semiautostrade	Altre strade
<i>C. Superfici vietate (bianche, tratteggiate e bordate; 6.20)</i>		
1. In generale		
– Larghezza linea di contorno	In base a quella della linea di sicurezza o di margine adiacente	
– Larghezza linee oblique o ad angolo	1 m	0,50 m
– Distanza tra le linee oblique o ad angolo	2 m	1 m
2. Linee di guida per interrompere le superfici vietate		
– Larghezza		In base a quella della linea della superficie vietata
– Lunghezza		1 m
– Distanza		1 m
<i>D. Demarcazioni concernenti la fermata o la sosta dei veicoli</i>		
1. Posto di parcheggio (bianco, blu, giallo)		
– Larghezza linea		0,12 m o 0,15 m
2. Linea vietante il parcheggio (gialla, intervallata da croci)		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza		3–10 m
– Distanza dal margine della carreggiata		0,50–1 m
– Larghezza croce		1 m
– Altezza croce		ca. 0,80 m
– Distanza tra linea e croce		0,50–1 m
3. Spazio con divieto di parcheggio (giallo con croce diagonale; 6.23)		
– Larghezza linea		0,12 m o 0,15 m
– Altezza caratteri di scritte		1,20 m
4. Linea vietante la fermata		
a. In generale (gialla; continua; 6.25)		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza delle linee di delimitazione		0,80 m
– Distanza dal margine della carreggiata		0,50–1 m
b. Prima di passaggio pedonale (gialla, continua; 6.18)		
– Larghezza		0,15 m
– Lunghezza		almeno 10 m
– Distanza dal margine della carreggiata		0,50–1 m
5. Linea a zig-zag (gialla; 6.21)		
– Larghezza		0,15 m
– Larghezza della superficie delimitata		2,50 m o 2 m
<i>E. Freccie</i>		
1. Freccie di preselezione e freccie direzionali (bianche/gialle; 6.06)		
a. In generale		
– Larghezza totale	8 m	6 m
b. Su corsie ciclabili e ciclopiste		
– Larghezza totale		1 m
2. Freccie di rientro		
– Larghezza	2 m	2 m

	Autostrade e semiautostrade	Altre strade
– Lunghezza	5 m	5 m
<i>F. Simboli</i>		
1. Simbolo del segnale «Autostrada» (4.01)		
– Larghezza		1,15 m
– Altezza		2 m
2. Simbolo «Velocipede» (5.31)		
a. In generale		
– Larghezza		1 m
– Altezza		1 m
b. Sulla carreggiata delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h		
– Larghezza		2 m
– Altezza		2 m
3. Simbolo «Motoveicolo» (5.29)		
– Larghezza		1,50 m
– Altezza		0,80 m
4. Simbolo «Pedone» (5.34)		
– Larghezza		0,50 m
– Altezza		1 m
5. Simbolo «Invalidi» (5.14)		
– Larghezza		0,90 m
– Altezza		1 m
6. Simbolo «Stazione di ricarica» (5.42)		
– Larghezza		1,70 m
– Altezza		0,70 m
7. Simbolo «Covetturaggio» (5.43)		
– Larghezza		1,80 m
– Altezza		2 m
<i>G. Scritte</i>		
1. «STOP» (bianca; 6.11)		
– Altezza caratteri		1,20 m / 2 m
2. «BUS» (gialla; 6.08)		
– Altezza caratteri		1,20 m / 2 m

VII. Delineatori

A. Delineatori temporanei

1. Delineatore flessibile (7.01)			
– Larghezza	15–20 cm	–	15–20 cm ⁹
– Altezza	70–100 cm	–	40–50 cm ¹⁰
2. Cono (7.02)			
– Larghezza			
– Altezza	75 cm		

⁹ In casi particolari si possono utilizzare delineatori in formato mini di 10-16 cm.

¹⁰ In casi particolari si possono utilizzare delineatori in formato mini di massimo 30 cm.

B. Delineatori permanenti

1. Colonneta direttrice destra (7.05) e sinistra (7.06)
 - Larghezza 12–14 cm
 - Altezza ca. 100 cm
 - Altezza strisce nere 25 cm su strade principali e secondarie;
31 cm su autostrade e semiautostrade
2. Freccia direttrice (7.07)
 - Modulare
 - Larghezza 200 cm
 - Altezza 50 cm
 - Semplice
 - Quadrata
 - Lunghezza lato 90 cm – – 70 cm
 - Rettangolare
 - Larghezza 90 cm – – 70 cm
 - Altezza 130 cm – – 100 cm
 - Graduata
 - Larghezza 50 cm, aumento progressivo di 20 cm
 - Altezza 70 cm, aumento progressivo di 30 cm
3. Colonnette delle isole di traffico (7.08)
 - Diametro 15–20 cm
 - Altezza 50–80 cm
4. Spartitraffico (7.09)
 - Larghezza 200 cm – – 100 cm
 - Altezza 170 cm – – 125 cm

VIII. Segnali pieghevoli

Per i segnali pieghevoli può essere usato sempre il formato normale.

Allegato 2
(art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1^{bis}, 49 cpv. 2, 51 cpv. 3 e 64 cpv. 7)

Figure dei segnali e delle demarcazioni (art. 1 cpv. 3)

Titolo

Figure di segnali, demarcazioni e delineatori (art. 1 cpv. 3)

Rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato

(art. 1 cpv. 3, 2 cpv. 1^{bis}, 49 cpv. 2^{bis} e 64 cpv. 7)

N. 1.28, 1.29, 4.38, 4.49.1, 4.50.1, 4.50.3, 4.50.4, 4.50.6, 4.51.1, 4.51.2, 4.51.3, 4.51.4, 4.52.1, 4.52.2, 4.52.3, 4.52.4, 4.52.5, 4.52.6, 4.52.7, 4.52.8, 4.52.9, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.74.1, 4.74.2, 4.77, 4.77.3, 4.79, 4.81, 4.84.1, 4.90, *titolo quinto*, 5.32, 5.33, 5.33.1, 5.34, 5.34.1, 5.34.2, 5.34.3, 5.39, 5.40, 5.41, 5.41.1, 5.41.2, 5.41.3, 5.41.4, 5.41.5, 5.41.6, 5.41.7, 5.41.8, 5.41.9, 5.41.10, 5.41.11, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.49.1, 5.49.2, 5.49.3, 5.53.1, 5.53.2, 5.53.3, 5.53.4, 5.53.5, 5.53.6, 5.53.7, 5.53.8, *titolo sesto*, 6.16.4, 6.24, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, *titolo settimo*, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 e 7.09

1. Segnali di pericolo (art. 3–15)

b. Altri pericoli (art. 11–15)




1.28 Velivoli
(art. 14)



1.29 Elicotteri
(art. 14)

4. Segnali di indicazione (art. 44–62 e 84–91)

b. Segnaletica di direzione su strade principali e secondarie (art. 49–56)



4.38 Segnale di preavviso con suddivisione delle corsie sulle strade principali (esempi) (art. 52)

...



4.47 *Concerne soltanto il testo tedesco*

4.49.1 Indicatore di direzione per alberghi (esempio) (art. 54)



4.50.1 Indicatore di direzione per velocipedi (esempio) (art. 54a)



4.50.3 Indicatore di direzione per mountain bike (esempio) (art. 54a)



4.50.4 Indicatore di direzione per mezzi simili a veicoli (esempio) (art. 54a)



4.50.6 Indicatore di direzione a forma di tabella per più cerchie di utilizzatori (esempio) (art. 54a)



4.51.1 Indicatore di direzione senza destinazione (esempio) (art. 54a)



4.51.2 Segnale di preavviso senza destinazione (esempio) (art. 54a)



4.51.3 Cartello di conferma (esempio) (art. 54a)



4.51.4 Segnale di preavviso per velocipedi e mezzi simili a veicoli (esempio) (art. 54a)



4.52.1 Indicatore di direzione per reti pedonali (esempio) (art. 54b)



4.52.2 Indicatore di direzione per sentieri (esempio) (art. 54b)



4.52.3 Indicatore di direzione per sentieri di montagna (esempio) (art. 54b)



4.52.4 Indicatore di direzione per sentieri alpini (esempio) (art. 54b)



4.52.5 Indicatore di direzione per sentieri inver-



4.52.6 Cartello di conferma percorso pedonale e sentiero (esempi) (art. 54b)



4.52.7 Indicatore di direzione turistico
(esempio)
(art. 54c)



4.52.8 Cartello di simboli turistici (esempio)
(art. 54c)



4.52.9 Cartello di indicazione turistico
(esempio)
(art. 54c)

c. Segnaletica di direzione su autostrade e semiautostrade (art. 84–89b)

...

4.70 Colonnina SOS
(art. 89a)

...

4.72 Cartello indicante i chilometri
(art. 89a)

...

4.71 Centro di polizia
(art. 89a)

...

4.73 Cartello indicante gli ettometri
(art. 89a)



4.74 Area di servizio (esempio)
(art. 89)






4.74.1 Cartello turistico di annuncio (esempio)
(art. 89b)




4.74.2 Cartello turistico di benvenuto (esempio)
(art. 89b)

d. Informazioni (art. 57–62, 89a)



4.77 Disposizione delle corsie (esempi)
(art. 59)




4.77.3 Disposizione delle corsie in corrispondenza di cantieri (esempi)
(art. 59)

...



4.79 *Concerne soltanto il testo tedesco* **4.81** Telefono di emergenza (esempi)
(art. 62)



...



4.84.1 Rifornimento incluso carburante alternativo (esempio)
(art. 62) **4.85** *Concerne soltanto il testo francese* **4.90** Bollettino radio sulle condizioni del traffico
(art. 89a)

5. Simboli (art. 49, 54a–54c, 63–65 e 69a)

...



5.32 Mountain bike
(art. 64)



5.33 Velocipede spinto a mano
(art. 64)

5.28 *Concerne soltanto il testo francese*



5.33.1 Mezzo simile a veicoli
(art. 64)



5.34. Pedone
(art. 64)



5.34.1 Escursionismo
(art. 64)



5.34.2 Escursionismo di montagna
(art. 64)



5.34.3 Escursionismo alpino
(art. 64)



5.39 Sci di fondo
(art. 64)



5.40 Sci
(art. 64)



5.41 Slitta
(art. 64)



5.41.1 Pista di ghiaccio
(art. 64)



5.41.2 Curling
(art. 64)



5.41.3 Percorso per ciaspole
(art. 64)



5.41.4 Campo di calcio
(art. 64)



5.41.5 Campo da tennis
(art. 64)



5.41.6 Golf
(art. 64)



5.41.7 Equitazione
(art. 64)



5.41.8 Piscina
(art. 64)



5.41.9 Sci acquatico
(art. 64)



5.41.10 Centro sportivo
(art. 64)



5.41.11 Struttura coperta
(art. 64)



5.44 Stazione
(art. 64)



5.45 Fermata dell'autobus
(art. 64)



5.46 Fermata del tram
(art. 64)



5.47 Imbarcadero
(art. 64)



5.48 Ferrovia a cremagliera
o funicolare
(art. 64)



5.49 Funivia
(art. 64)



5.49.1 Cabinovia
(art. 64)



5.49.2 Seggiovia
(art. 64)



5.49.3 Sciovia
(art. 64)



5.53.1 Chiesa storica
(art. 64)



5.53.2 Castello, rovina
(art. 64)



5.53.3 Punto panoramico
(art. 64)



5.53.4 Campeggio
(art. 64)



5.53.5 Informazioni
(art. 64)



5.53.6 WC
(art. 64)




5.53.7 Albergo
(art. 64)



5.53.8 Sigla distintiva di nazionalità
(esempio)
(art. 64)


6. Demarcazioni (art. 72–79 e 90)




6.16.4 Linea di distanziamento (art. 76)



6.30 Linee di direzione visivo-tattili (esempio) (art. 72a)



6.32 Aree di intersezione visivo-tattili (esempio) (art. 72a)



6.34 Aree di attenzione visivo-tattili (esempio) (art. 72a)



6.24 Doppia linea trasversale (art. 79)



6.31 Linee di sicurezza visivo-tattili (esempio) (art. 72a)




6.33 Aree terminali visivo-tattili (esempio) (art. 72a)



6.35 Uscita di scampo (art. 90)

7. Delineatori temporanei e permanenti (art. 80 e 82)




7.01 Delineatore flessibile (esempi) (art. 80)

7.02 Cono (esempio) (art. 80)



7.03 Segnale mobile di protezione (esempio) (art. 80)



7.04 Paletta segnaletica (art. 80)




7.05 Colonna direttrice destra (esempi) (art. 82)



7.06 Colonna direttrice sinistra (esempi) (art. 82)



7.07 Freccia direttrice (esempi) (art. 82)



7.08 Colonnelle delle isole di traffico (esempi) (art. 82)



7.09 Spartitraffico (art. 82)